

INTERPELLI MAGGIO 2023

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 330 del 22/05/2023

Compenso amministratore – obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante – deducibilità del costo – ritenute da operare all'atto del pagamento

Sono forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale del compenso di amministratore da riversare alla società consociata UE, con particolare riferimento alla deducibilità del relativo costo. È precisato che i compensi erogati dalla società italiana alla consociata UE sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza di quest'ultima società. Tali compensi sono deducibili in capo alla società italiana erogante, sulla base del criterio generale di competenza di cui all'art. 109 TUIR.

Prassi correlata: Circolare MEF 23 dicembre 1997, n. 326; MEF, Nota n. 8/166 del 17 maggio 1977 (è precisato che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. E ciò in base al principio generale secondo cui non si configurano quale reddito imponibile di un soggetto le somme di cui egli non ottenga in alcun modo la disponibilità. Ciò a condizione che risulti documentato l'effettivo riversamento alle società ed enti destinatari dei compensi medesimi).

Risposta n. 328 del 15/05/2023

Imposta di bollo sui costi di immatricolazione di veicoli addebitati in fattura

Nel caso di specie, la Società Istante svolge in via principale l'attività di concessionaria di autoveicoli e veicoli commerciali e si avvale di agenzie di pratiche automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche relative alla messa su strada dei veicoli venduti ai clienti. L'interpello precisa che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA non è dovuta l'imposta di bollo. Qualora, invece, riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a Euro 77,47.

Prassi correlata: Risoluzione Ministeriale n. 363527/1979, nella quale è precisato che le somme pagate dalle agenzie di consulenza automobilistica e successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte, a nulla influendo la circostanza che a seconda dei casi l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo, purché sussista apposita documentazione o dette spese siano costituite da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modello intestato al cliente committente del servizio ed a quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso.

Risposta n. 327 del 10/05/2023

GEFIA di "minori dimensioni" – Requisito della «vigilanza» – Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

L'interpello - con riferimento ai GEFIA di "minori dimensioni" (la Società Istante è una société à responsabilité limitée lussemburghese che svolge esclusivamente attività di gestione di fondi alternativi di

investimento, tra cui i "FIA LUX" costituiti nella forma di société en commandite speciale (SCSp) regolata dal diritto del Lussemburgo) - precisa che gli stessi sono soggetti i) all'obbligo di registrazione presso le autorità dello Stato membro di origine, ii) a doveri informativi e iii) a meccanismi di notificazione nei confronti delle Autorità competenti. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, ancorché la Direttiva AIFM preveda un "regime agevolato" per i GEFIA di minori dimensioni, tale circostanza non esclude la sussistenza di una «vigilanza» nei confronti degli stessi, con la conseguenza che troverà applicazione il regime di esenzione fiscale dei dividendi e delle plusvalenze.

Prassi correlata: sulla diversità dei modelli di vigilanza prudenziale, cfr. la Risoluzione 27 giugno 2017, n. 78/E; Circolare 10 luglio 2014, n. 21/E (la Direttiva AIFM, proseguendo la strada intrapresa dalla Direttiva UCITS, assicura il riconoscimento in tutta l'UE delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro).

Risposta n. 325 del 9/05/2023

Cessione proventi diritti musicali a società fiscalmente residente in Lussemburgo – artt. 23 e 53 del TUIR, art. 25 DPR 600/1973, DPR 633/1972, art. 40 DPR 131/1986

Nel caso di specie, una Società residente in Lussemburgo, priva di stabile organizzazione in Italia, intende acquisire da diversi artisti i proventi futuri derivanti dallo sfruttamento economico delle opere musicali registrate presso la S.I.A.E, e subentrare ai singoli artisti nel diritto di percepire i sopra citati proventi. L'interpello precisa che la cessione del credito non muta la natura giuridica del rapporto in essere tra l'artista e la S.I.A.E; inoltre, le ritenute sui relativi proventi dovranno essere applicate come se gli stessi venissero corrisposti direttamente all'autore. Inoltre, l'incasso da parte della Società dei proventi futuri costituisce un mero flusso finanziario, da considerarsi non rilevanti ai fini IVA. L'atto di cessione dei crediti deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con aliquota dello 0,50%.

Risposta n. 324 del 9/05/2023

Liquidazione del patrimonio ex articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 – Inapplicabilità dell'articolo 26, comma 3-bis, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, il Legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio, prevista dall'art. 14-ter della Legge n. 3/2012, tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, con la conseguenza che in assenza di un'espressa previsione normativa non è applicabile in via interpretativa la previsione di cui all'art. 26, comma 3-bis del Decreto IVA (che prevede la facoltà di portare in detrazione l'IVA relativa all'operazione oggetto di fatturazione in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a procedura concorsuale) alla procedura di liquidazione del patrimonio. Si legge nell'Interpello: "l'esplicita delega ad emanare una norma che estenda l'applicazione dell'articolo 26, commi 3-bis e 10-bis, del decreto IVA agli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, in cui è confluita la procedura di Liquidazione del patrimonio (in tal senso, si veda l'articolo 390 del predetto codice, recante la disciplina transitoria, secondo cui sono definite, secondo le disposizioni della legge n. 3 del 2012, le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell'entrata in vigore del decreto), conferma che, in base alla normativa vigente, l'istante non è legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del decreto IVA".

Risposta n. 323 del 9/05/2023

Disciplina IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia

L'Interpello interviene su alcune questioni di carattere interpretativo connesse alla disciplina IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia, con riferimento al caso di una Società stabilita in paese extra UE ma registrata ai fini IVA in Italia (nel caso di specie, tale Società si avvarrà di un centro di riparazione in Italia nonché di un centro di logistica in uno Stato membro UE). L'Agenzia delle Entrate qualifica la spedizione dei pezzi di ricambio dallo Stato membro UE verso un Centro di riparazione in Italia quale operazione assimilata ad una cessione non imponibile nello Stato Membro di partenza del bene e ad un acquisto intracomunitario in Italia (non è richiesto nessun adempimento INTRASTAT). Inoltre, nel caso di specie, nella spedizione in garanzia di pezzi difettosi dal cliente finale al centro di riparazione stabilito in UE seguita dal ritorno del bene riparato in Italia non si rinviene alcun carattere di onerosità né alcun trasferimento della proprietà o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sui beni interessati.

Prassi correlata: Ministero delle Finanze, Risoluzione n. 502563, 11/11/1975 e n. 490292, 29/03/1991; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 1994.

Risposta n. 319 del 8/05/2023

Rimborso finanziamento infruttifero a società controllante non residente – Articolo 88 del TUIR – Articolo 26 DPR 600/1973 – Abuso del diritto art. 10-bis legge 212/2000

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di contabilizzazione dei finanziamenti infruttiferi ed al connesso trattamento fiscale. È precisato che la rappresentazione dei finanziamenti infruttiferi infragruppo, qualora gli effetti del "processo di attualizzazione" (cfr. DM 3 agosto 2017) determini la rilevazione di un componente iscritto nello stato patrimoniale, deve essere ricondotta alla categoria delle operazioni che comportano la rilevazione di uno strumento finanziario con opzione di esercizio di diritti connessi. Nel caso di specie (i.e. le differenze tra rappresentazione sostanziale dei fenomeni e quella giuridico formale non sono destinate a riassorbirsi nel tempo) gli eventuali oneri finanziari iscritti in applicazione dei principi contabili non assumono rilevanza reddituale. Il debito assume valore fiscale secondo il valore nominale, e non secondo il criterio del costo ammortizzato, con la conseguenza che potrà generarsi una sopravvenienza attiva (cfr. art. 88 TUIR) e risulterà applicabile l'art 88, comma-4 bis, del TUIR.

Prassi correlata: in tema di abuso del diritto, cfr. Risoluzione n. 152/E del 22 maggio 2002 (tale Risoluzione considera un'operazione in due fasi in cui una società capogruppo residente in Francia (JY), che indirettamente controlla al 99% una società italiana (XYZ) attraverso una controllata olandese (KX), vanta un credito nei confronti di XYZ. Per realizzare la rinuncia del credito verso XYZ, JY dapprima trasferisce il credito a KX, che in seguito rinuncia al credito verso XYZ in veste di socio diretto di quest'ultima. È chiarito che la sopravvenienza non deve concorrere al reddito, in quanto trova causa non nello spirito di liberalità o nella "remissione" di un debito da parte di un terzo, bensì nella volontà di un socio di patrimonializzare la partecipata); Circolare n. 7/E/2011.

Risposta n. 318 del 8/05/2023

Finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato – Effetti sull'IRAP e per le holding di partecipazione non finanziaria in conseguenza della contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato delle operazioni di finanziamento – Articolo 5, comma 4-bis, del decreto Ministeriale dell'8 giugno 2011

Cfr. la Risposta precedente.

Risposta n. 317 del 8/05/2023

Scissione parziale di una partecipazione societaria a favore della beneficiaria socio unico della scissa - Valutazione antiabuso ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

L'interpello, in linea con precedenti prese di posizione dell'Amministrazione Finanziaria, specifica che l'operazione di scissione non costituisce una operazione abusiva qualora funzionale alla ridefinizione della governance e alla reimpostazione dei processi gestionali e di reportistica, secondo logiche autonome e specifiche del particolare modello di business della società, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Con specifico riferimento all'Imposta di Registro viene ricordato che le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.

Prassi correlata: Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015.

Risposta n. 316 del 8/05/2023

Credito d'imposta per imprese gasivore – Requisito dell'incremento del trenta per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso – Articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e successivi interventi normativi

Si chiedono chiarimenti in relazione al credito di imposta previsto per le imprese gasivore, il quale prevede che al fine di fruire del beneficio (nel caso di specie, art. 6 comma 2, del decreto Aiuti bis, art. 1, comma 2, del decreto Aiuti ter e art. 1, comma 1, del decreto Aiuti quater), deve essere verificata la condizione che il prezzo del gas naturale abbia subito un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. È specificato che la condizione di accesso rappresentata dall'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale prende come indicatore la media dei prezzi di riferimento MIGAS pubblicati dal Gestore dei mercati energetici e non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore per l'acquisto del gas naturale. Nel caso di specie, il calcolo dello scostamento dovrà essere operato forfaitariamente: in particolare, si dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, a nulla rilevando la circostanza che il contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso.

Prassi correlata: Circolare n. 20/E/2022; ARERA, Delibera 29 luglio 2022.

Risposta n. 315 del 8/05/2023

IVA – Imposta di registro – Cessione di autovetture a favore di società veicolo per la realizzazione di operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati ex Legge 30 aprile 1999 n. 130 – Art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 – Artt. 5 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986

L'interpello fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla nozione di cessione di azienda o di singoli beni, rilevante ai fini tributari, con riferimento al caso di una Società che intende porre in essere un'operazione di cessione di un certo numero di autoveicoli ad una società veicolo (i.e. BETA SPV, società veicolo avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati), al fine di realizzare un'operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati. L'Agenzia delle Entrate, alla luce delle caratteristiche specifiche della fattispecie (in primis, la mancanza dell'elemento organizzativo che colleghi l'insieme dei beni ceduti), ritiene che si è in presenza della cessione di singoli beni, e non di una azienda (cfr. anche Interpello n. 149/2021). Con la conseguenza che alla cessione degli autoveicoli a Beta SPV si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 Euro in caso d'uso.

Giurisprudenza unionale correlata: sentenza CGUE "Zita Models", nella quale si legge che il trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa, o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni quale la vendita di uno stock di prodotti.

Risposta n. 314 del 8/05/2023

Gruppo IVA – Operazioni tra stabili organizzazioni di un medesimo soggetto di cui una stabilita in Italia, non facente parte di un Gruppo IVA ivi costituito, e l'altra localizzata in un Paese extra UE (Regno Unito) e ivi partecipante ad un Gruppo IVA

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato il contesto normativo ed interpretativo ad oggi esistente, precisa che a partire dal 1° gennaio 2021 le prestazioni di servizi effettuate tra le due sedi secondarie dello stesso soggetto (nella specie, ALFA SE Italia e ALFA SE UK, quest'ultima aderente ad un Gruppo IVA istituito nel Regno Unito), sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, dal momento che il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo (i.e. Regno Unito) non è equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese UE. Inoltre, per quanto concerne il recupero dell'IVA erroneamente assolta attraverso il meccanismo del reverse charge, il cessionario/committente debitore dell'imposta può correggere l'errore commesso tramite delle mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e che intende neutralizzare, salva l'ipotesi in cui non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Giurisprudenza unionale correlata: Sentenza FCE Bank, nella quale è precisato che le transazioni intercorrenti tra entità (casa madre e stabile organizzazione o tra due stabili organizzazioni) dello stesso soggetto giuridico sono in linea di principio non rilevanti agli effetti dell'IVA. Cfr. anche la Risoluzione del 16 giugno 2016, n. 81/E, nella quale si legge che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana, ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono fuori campo di applicazione del tributo; detto principio deve ritenersi valido anche nei rapporti con Paesi non UE.

Risposta n. 310 del 3/05/2023

Articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017 - Credito di imposta ZES - Requisito della "novità" per i beni immobili

L'interpello commenta la disciplina del Credito di imposta ZES, specificando che gli immobili strumentali per beneficiare dell'agevolazione devono essere nuovi, e non a qualunque titolo già utilizzati. Rientra nel concetto di interventi di nuova costruzione anche l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della "sagoma esistente".

Prassi correlata: Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (cfr. art. 1, comma 98 e ss., della Legge n. 208 del 2015: il riferimento del comma 98 ai beni strumentali comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Tale comma prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali "nuovi", con la conseguenza che l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati).